DEJALEX	Data: 30 marzo 2015
Testata: ItaliaOggi7	Professionisti coinvolti: David Maria Santoro

Il governo mette nero su bianco il concetto di sintesi processuale per avvocati e giudici

Arriva la norma asciuga-cause

Basta con il giuridichese. A prova di processo telematico

Pagina a cura
DI MARIA CHIARA FURLÒ

«Parlare chiaro è una questione di etica della democrazia. Perché se quello che si dice e si scrive è comprensibile, è per tutti». Una frase sempre attuale che appartiene al magistrato e scrittore **Gianrico Carofiglio**, ma che diventa ancora più adatta ai nostri giorni se si associa al provvedimento approvato lo scorso 10 febbraio 2015 dal Consiglio dei Ministri volto a ridefinire il quadro della giustizia civile in Italia. Tra i vari interventi, viene infatti introdotto il concetto di «sintesi processuale». In pratica, gli atti del processo scritti da avvocati e giudici dovranno essere sintetici, lineari e comprensibili, tenendo conto anche della velocità del processo telematico.

Silvia Formenti

Stop al «giuridichese» quindi, con grande sollievo per alcuni avvocati e disappunto per altri che considerano un intervento del genere poco risolutivo rispetto alla massa di arretrato che affligge la giustizia italiana, oppure lo vedono come una limitazione della propria attività professionale.

«Era ora!» esclama per esempio **Silvia Formenti**, associate partner di ***Roedl & Partner***, aggiungendo che c'è un grande bisogno di modernizzare e ottimizzare il linguaggio della giustizia. «Accolgo con grande favore questo tentativo di modificare in parte un aspetto del mio mestiere che ho sempre trovato superato e poco rispondente alle esigenze attuali della giustizia», continua Formenti sottolineando che soprattutto le nuove generazioni stanno man mano perdendo la prolissità e la ridondanza del «legalese», caratterizzato dalla ripetizione degli stessi concetti, «ripetizione resa possibile dall'uso sconsiderato e frequente del copia e incolla, che contribuisce a rendere meno rapida ed efficiente l'attività giudiziaria».

Alessandra Massolo

Molto positivo anche il commento di **Alessandra Massolo**, senior associate responsabile del dipartimento litigation di ***Jenny Avvocati***, secondo lei il principio ha un senso e recepisce l'orientamento già affermatosi in giurisprudenza secondo cui «l'immotivata ampiezza delle difese di parte, oltre a non giovare alla chiarezza delle stesse concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio (Cass. Civ. Sez. II, 04/07/2012, n.11199). Per questo motivo l'avvocato ritiene inoltre che il provvedimento «non limiti l'attività degli avvocati, dal momento che non pregiudica l'approfondimento dei temi giuridici oggetto della controversia e la strategia processuale, bensì mira a rendere più efficiente e veloce il processo».

Chiara Pigozzi

Sul punto esprime un parere favorevole anche **Chiara Pigozzi** dello ***studio legale Lambertini***, la professionista ammette che da sempre nel suo studio viene attribuita estrema importanza alla sintesi e che viene privilegiato l'utilizzo di una scrittura semplice, chiara e stringata.

«Proprio in un'ottica di semplificazione e sinteticità, qualche anno fa avevamo fissato un limite massimo di quindici pagine per gli atti di causa, limite che – anche se molte volte non è stato rispettato per la complessità delle questioni– aveva ed ha lo scopo di favorire il più possibile la sintesi e la chiarezza» ha aggiunto.

David Maria Santoro

Al di là dell'astrattezza del principio, per **David Maria Santoro**, partner di ***De Berti Jacchia Franchini Forlani***, «in sé condivisibile», occorrerà poi vedere in quali concrete prescrizioni verrà tradotto. Secondo lui, «sarebbero per certo lesive del diritto di difesa prescrizioni che, in nome della sintesi, avessero per effetto la limitazione della possibilità per l'avvocato di opporre tutti quegli argomenti che, a suo giudizio, ragionevolmente supportino le ragioni del suo assistito: se un'azione giudiziale va respinta è perché è infondata ma certo non perché gli atti di difesa sono prolissi».

La «sinteticità» è certamente una dote e spesso va a beneficio della chiarezza. Brevità entro certi limiti però, altrimenti ne risente la completezza. In definitiva il principio è buono: si tratta di capire come metterlo in pratica. Questa la sintesi del pensiero espresso da **Cristina Bellomunno**, of counsel di ***Legalitax***. «Il principio è, nella sua astrattezza, una buona cosa che certo però non ci si può illudere possa risolve l'annosa questione di processi lunghi e lenti ma può contribuire - insieme a altri provvedimenti - a migliorare la situazione», commenta Bellomunno aggiungendo che adesso si tratterà di capire come questo principio si possa tradurre in specifiche prescrizioni (ci sarà un massimo di pagine o di battute che potranno essere scritte? In relazione al numero delle parti difese?), come si possa conciliare, ad esempio, con l'onere di specifica contestazione di tutti i fatti allegati dagli avversari, pena il loro implicito riconoscimento e quali saranno le sanzioni conseguenti alla violazione di detto principio.

Cristina Bellomunno

Che l'obiettivo da raggiungere sia giusto e vada sostenuto La vede lo pensa anche **Mauro Intagliata**, partner dello ***studio legale Rovacchi Intagliata e Associati*** di Reggio Emilia, che mostra invece perplessità e dubbi in merito alle scelte che in concreto verranno proposte «soprattutto se l'accelerazione della causa non si coniughi adeguatamente alle esigenze irrinunciabili e insopprimibili del diritto della parte processuale a far valere tutte le proprie ragioni e difese nel corso del procedimento. Sulla necessità di sinteticità ben venga il richiamo in un atto normativo per eliminare inutili e prolisse stesure, ma il timore è quello di sacrificare, in nome della efficienza e rapidità dei giudizi, l'importanza del lavoro di approfondimento dottrinario e giurisprudenziale che talvolta comporta una redazione degli atti lunga e articolata».

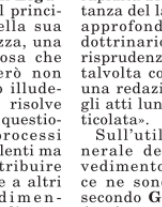
Mauro Intagliata

Sull'utilità generale del provvedimento dubbi ce ne sono pochi secondo **Gaetano Arnò**, partner di ***PwC Tax and Legal Services***, che ricorda come già un anno e mezzo fa, il primo presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce, scrisse a **Guido Alpa**, presidente del Consiglio Nazionale Forense, chiedendogli un supporto per fare in modo che gli avvocati seguissero la logica della «concisa esposizione», suggerendo che il ricorso e gli altri atti dinanzi alla Suprema Corte non superassero le venti pagine. «Personalmente, avrei preferito che a questo risultato si arrivasse con la logica del buon senso - continua Arnò - tra l'altro esistono già norme contenute nelle disposizioni per l'attuazione del Codice di Procedura Civile che invitano i giudici ad applicare adeguati criteri di sinteticità nella redazione delle sentenze».

Gaetano Arnò

Il parere di **Danilo Lombardo**, fondatore dello ***Studio Legale Lombardo*** di Roma, è che gli obiettivi della riduzione dei tempi processuali non può passare attraverso il meccanismo della sintesi processuale, soprattutto in ambito civile. «Sono i tempi e le strutture della giustizia a non tenere il passo con la necessità della celerità che la difesa impone e non la lunghezza degli scritti difensivi» perciò l'avvocato ritiene che sia invece necessario «ridurre il contenzioso a monte, come già si è cercato di fare con le modifiche introdotte dalla mini riforma della giustizia civile, tra cui l'introduzione della negoziazione assistita, la possibilità di ricorrere alla procedura di arbitrato o quella di estendere le ipotesi del rito sommario. Solo evitando cause bagatellari e inutili contenziosi potremo ridurre i tempi della giustizia, e non anche impedendo all'avvocato di esplicare sino in fondo la propria attività professionale, con rischio di ledere finanche il diritto di difesa della parte assistita».

Danilo Lombardo

Il provvedimento del governo sarebbe invece una vera e propria «iattura» per **Salvatore Nolasco** di ***Carnelutti studio legale associato*** perché «al di là di quelle che possono essere cause bagatellari - per le quali peraltro il codice civile già prevede il rito sommario - non si vede perché introdurre una sintesi della sintesi. Per le cause ordinarie e complesse, credo francamente che una legge che imponga la sintesi corra il rischio di tradursi un'incapacità e impossibilità di difendersi al meglio».

Salvatore Nolasco

© Riproduzione riservata